Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto.

All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, di cui è stata data lettura in udienza.

Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del MIUR.

Ed infatti unico soggetto legittimato passivamente in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, datore di lavoro della para l'obbligo di pagamento delle retribuzioni a questa spettanti, così come l'eventuale diritto alla loro ripetizione. Laddove il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che il Ministero resistente pretende essere legittimato passivo, attraverso le Ragionerie Territoriali è semplicemente l'"ordinatore secondario di spesa", tenuto alla esecuzione dei pagamenti dei compensi di tutti i pubblici dipendenti, su disposizione dell'"ordinatore primario di spesa", che è il Ministero titolare del rapporto di lavoro.

Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione in ordine alla richiesta di pagamento degli interessi sulle somme che il MIUR ha corrisposto alla ricorrente a seguito dei decreti di ricostruzione della carriera. E' infatti evidente che la relativa prescrizione è iniziata a decorrere solo dal momento del riconoscimento del proprio obbligo di corrispondere alla ricorrente le suddette differenze retributive, coincidente con la data dei decreti di ricostruzione della carriera, risalenti a luglio 2014 (docc. 1 e 2 prod. ricorr.), e poi dalla specificazione di tale obbligo, avvenuta con l'elaborazione dei conteggi delle somme dovute alla carriera a titolo di arretrati, effettuata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato e messa in pagamento a novembre 2014 (docc. 3 e 5 prod. ricorr.). Sicchè alla data di proposizione del ricorso non era decorso il relativo termine di prescrizione.

Parimenti meritevole di accoglimento è la domanda di restituzione della somma trattenuta dall'Amministrazione a titolo di contributi previdenziali a carico della lavoratrice.

A tal proposito si osserva infatti che, ai sensi dell'art. 19 l. 218/52: "Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario e' nullo. Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce". Il successivo art. 23 prevede invece che: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle

par cari

carı dov

qua date

con

escl que

que

car.

essa terr

rest

non

tito alle

con diff

cor al s

che

parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo". Ciò significa che il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire il versamento dei contributi previdenziali dovuti per la quota a carico del lavoratore, resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la suddetta quota, sicchè "il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore" (Cass. civ., sez. lav., 31.10.17 n. 25956; nei medesimi termini Cass. civ., sez. lav., 17.9.15 n. 18232; Cass. civ., sez. lav., 18.8.14 n. 18027).

Ne consegue il diritto della ricorrente ad ottenere dal Ministero resistente la restituzione della somma di € 1.774,57 illegittimamente trattenuta sulla sorte complessivamente riconosciutale a titolo di arretrati per la ricostruzione della carriera, nonché al pagamento degli interessi sulla somma lorda di € 15.693,91 riconosciutale a titolo di arretrati, nella misura indicata in ricorso, pari ad € 4.906,25, come da conteggi allegati alla domanda (doc. 6 prod. ricorr.), non specificamente contestati dal Ministero.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.O.M.

Dichiara il diritto della ricorrente alla restituzione della somma trattenuta a titolo di contributo previdenziale a carico della lavoratrice, ed al pagamento degli interessi sulle differenze retributive riconosciutele, e condanna l'Amministrazione resistente a corrisponderle la complessiva somma di € 6.680,82, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;

Condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Roma, 29 ottobre 2018.

Il giudice Paola Giovene di Girasole

